

**T.a.r. Abruzzo, sez. Pescara, 27-06-2005, n. 411.**

**Giurisdizione del giudice amministrativo sui dinieghi di istanze di alienazione di beni civici – dinieghi di legittimazione – valutazione di merito del comune sulle istanze di alienazione -**

Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo e non in quella dei commissari per la liquidazione degli usi civici, la controversia che abbia ad oggetto non l'accertamento della *qualitas soli*, ma i provvedimenti di diniego delle istanze di alienazione dei terreni gravati da usi civici e di legittimazione dell'occupazione abusiva degli stessi.

Ai fini della legittimazione dell'occupazione di terreni gravati da usi civici, le migliorie debbono consistere in opere preordinate alla coltivazione o comunque allo sfruttamento agricolo o zootecnico del suolo ed alla soddisfazione dell'interesse agrario della collettività; tale condizione deve ritenersi insussistente ove il terreno abbia perso la natura agraria.

Il comune, in quanto ente esponenziale degli interessi della collettività e delle popolazioni che godono dei diritti di uso civico, nell'esprimere il suo definitivo avviso sulle istanze di alienazione di terreni gravati da usi civici, non deve limitarsi a svolgere un mero controllo formale delle domande presentate, ma deve valutare nel merito la convenienza o meno del definitivo mutamento della destinazione d'uso.

Ai fini dell'alienazione di terreni gravati da usi civici ai sensi dell'art. 6 l.reg. Abruzzo 3 marzo 1988 n. 25, è essenziale e fondamentale l'indicazione nella relativa istanza delle finalità di pubblico interesse per le quali l'alienazione dovrebbe essere autorizzata - D. c. Reg. Abruzzo, in Rep. fo. it., 2005, n. 13-15, e pubbl. in Foro amm.-Tar, 2005, 2091